

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania e la Francia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2002/C 331 E/38)

COM(2002) 491 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 2002)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Con due domande trasmesse alla Commissione rispettivamente il 28 dicembre 2001 e il 7 gennaio 2002, la Germania e la Francia hanno chiesto ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 ⁽¹⁾ in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo la sesta direttiva), di essere autorizzate ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, relativa alla costruzione e alla manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno. Con lettera del 25 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche e francesi di precisare la portata della deroga sollecitata, nei confronti delle disposizioni del menzionato articolo 3. Con lettera delle autorità tedesche del 19 giugno 2002, sottoscritta dalle autorità francesi e registrata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2002, le precisazioni richieste sono state fornite alla Commissione. La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per le norme territoriali applicabili in materia di IVA per la costruzione e la manutenzione di taluni ponti di frontiera, il limite territoriale tra la Germania e la Francia è situato a metà di ciascun ponte.

OGGETTO DELLE DEROGHE

Le autorità tedesche e francesi fanno valere che, in assenza di una misura particolare, il luogo di imposizione IVA per i lavori di costruzione e di manutenzione sui ponti di frontiera dipende dal limite territoriale geografico tra i due Stati membri. Tale limite territoriale è situato nel punto di massima profondità del fiume.

Su ciascun ponte, il limite territoriale geografico, determinato rispetto alla profondità del fiume, non è pertanto materializzato da una linea retta bensì da una linea sinuosa.

Sul piano pratico, ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di IVA, sarebbe molto difficile determinare tale limite territoriale geografico, tanto più che con il tempo esso si modifica.

Da quanto suesposto consegue che, dal punto di vista della territorialità, il regime IVA applicabile ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera risulta particolarmente complesso.

DESCRIZIONE DELLA MISURA DI DEROGA

La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per i lavori di costruzione e di manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno, comprendenti il servizio di manutenzione durante il periodo invernale e la pulitura corrente, il limite territoriale tra la Germania e la Francia è situato a metà di ciascun ponte.

I ponti di frontiera sul Reno, cui si applica la deroga, sono i futuri ponti che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

Gli altri ponti, cui si possono applicare misure di deroga differenti, non sono interessati dalla presente misura. La decisione del Consiglio 97/189/CE del 17 marzo 1997 ⁽¹⁾ resta pertanto in vigore.

PARERE DELLA COMMISSIONE

La possibilità di derogare alla sesta direttiva è prevista dall'articolo 27 della sesta direttiva, che mira a semplificare la riscossione dell'imposta o ad evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Come suesposto, l'applicazione delle vigenti norme di territorialità dell'IVA creerebbe indubbiamente notevoli difficoltà per gli operatori che partecipano ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera sul Reno.

La misura prevista dalla Germania e dalla Francia, mirante a fissare, ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di IVA, il limite territoriale tra questi due Stati membri a metà di ciascun ponte, consente di superare tali difficoltà. Il criterio di delimitazione considerato risulta inoltre semplice da applicare ed equo.

La misura prevista si inserisce nell'ambito delle misure relative alla riscossione dell'imposta.

Occorre da ultimo insistere sul fatto che, da un punto di vista globale, la deroga non ha alcun effetto sulla base imponibile IVA; essa non incide pertanto sulle risorse proprie da IVA delle Comunità.

Per tali ragioni, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare la Germania e la Francia ad applicare la sollecitata misura di deroga all'articolo 3.

⁽¹⁾ GU L 80 del 21.3.1997, pag. 20.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativa alla costruzione e alla manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con due domande trasmesse alla Commissione rispettivamente il 28 dicembre 2001 e il 7 gennaio 2002, la Germania e la Francia hanno chiesto di essere autorizzate ad

(2) Con lettera del 25 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche e francesi di precisare la portata della deroga sollecitata.

(3) Con lettera delle autorità tedesche del 19 giugno 2002, sottoscritta dalle autorità francesi e registrata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2002, le precisazioni richieste a complemento delle domande iniziali, sono state fornite alla Commissione.

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda, così completata, della Germania e della Francia, con lettera del 31 luglio 2002.

(5) I ponti di frontiera sul Reno in questione sono i futuri ponti che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

- (6) La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per la costruzione e la manutenzione dei ponti in questione, il limite territoriale tra la Germania e la Francia, applicabile in materia di IVA, è situato a metà di ciascun ponte.
- (7) In assenza di una misura particolare, il luogo d'imposizione IVA per i lavori di costruzione e di manutenzione sui ponti di frontiera dipende dal limite territoriale geografico tra i due Stati membri, che è situato nel punto di massima profondità del fiume; oltre alle difficoltà che si presenterebbero, sul piano pratico, per determinare tale limite, esso si modifica con il tempo. Il regime IVA applicabile ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera si presenta pertanto molto complesso per gli operatori che effettuano tali lavori.
- (8) La presente deroga, che mira a fissare il limite territoriale tra la Germania e la Francia a metà di ciascun ponte di frontiera, è pertanto destinata a semplificare la riscossione dell'imposta relativa alla costruzione o alla manutenzione di tali ponti.
- (9) La misura di deroga non ha per effetto di diminuire la base imponibile IVA. Essa non incide pertanto sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Germania e la Francia sono autorizzate, per i ponti di frontiera sul Reno di cui all'articolo 2, a fissare il limite territoriale tra i due Stati a metà di ciascun ponte in questione, per quanto riguarda il luogo d'imposizione IVA sulle forniture di beni e servizi nonché sull'acquisto intracomunitario e l'importazione di beni destinati ai lavori di costruzione o di manutenzione di tali ponti, comprendenti anche il servizio di manutenzione durante il periodo invernale e la pulitura corrente.

Articolo 2

I ponti di frontiera sul Reno, cui si applica la presente decisione, sono i futuri ponti che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.